

Legge regionale 31 maggio 1982, n. 22.

Estensione dell'efficacia della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79 recante «Norme per l'assunzione di finanziamenti per opere pubbliche da parte della Regione e per la facilitazione dell'accesso al credito da parte di beneficiari di contributi in conto ammortamento mutui disposti da leggi regionali e statali» all'anno 1982.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

I termini stabiliti dall'art. 1 e dall'art. 4 della legge regionale 9 giugno 1975, n. 79, già prorogati con leggi regionali 16 luglio 1976, n. 31, 27 aprile 1978, n. 18 e 7 dicembre 1979, n. 97, sono estesi al 1982.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 31 maggio 1982

Bernini